

**COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO**

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 30**

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019. DETERMINAZIONI.

L'anno **DUEMILAVENTI** - addì **SEDICI** del Mese di **DICEMBRE**, alle ore **diciannove** e minuti **zero** - nella Sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. QUERIO GIANETTO Aldo - Sindaco	Sì
2. GIOVANNONE Fabio - Vice Sindaco	No
3. FURFARO Maria Annunziata - Consigliere	Sì
4. LAVROVA Iryna - Consigliere	Sì
5. GHELLA Massimo - Consigliere	Sì
6. VICOVAN Ancuta-Ionela - Consigliere	Sì
7. GAI Gianni - Consigliere	Sì
8. CARLEVATO SAVOIA Massimo - Consigliere	Sì
9. CARLEVATO Marina in Malosti - Consigliere	No
10. PEILA Bruna in Francioli - Consigliere	Sì
11. NOVARIA Fabio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **GIACHINO dr. Claudio**.

Il Sig. **QUERIO GIANETTO Aldo**, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019. DETERMINAZIONI.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;
- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014). Approvazione" provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014)";
- Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. n. 175 ed s.m.i – Ricognizione partecipazioni possedute – Determinazioni";
- Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;
- Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
  - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta

od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

– previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

- Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;
- Visto altresì il seguente prospetto riassuntivo dell'esito della revisione periodica partecipazioni e delle scelte operate:

*Partecipazioni in società di diritto privato*

<b>PARTECIPAZIONI DIRETTE</b>											
	Denominazione	P.Iva/C.F	Forma giuridica	Oggetto sociale	Durata Statutaria	Attività prevalente svolta in favore dell'Amministrazione oppure in affidamento di servizio pubblico	Quota partecipazione DIRETTAMENTE detenuta	Società in house	Quotata (ai sensi del D.L. gs. n. 175/2016)	Holding pura	ESITO DELLA RICOGNIZIONE e ragioni alla base della scelta effettuata
1	Società Metropolitana Acque Torino S.P.A.	7937540016	Società per azioni	Servizio Idrico Integrato. Raccolta, trattamento, fornitura acqua; gestione delle reti fognarie; produzione di energia elettrica; produzione di gas	31/12/2050	Attività svolta in affidamento di servizio pubblico	0,00002%	SI	SI	NO	<b>MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE</b>  Motivazione: Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
2	VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE – Società consortile a responsabilità limitata "Valli del Canavese GAL Soc. Cons. a.r.l"	8541120013	Società Consortile a responsabilità limitata	La società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.	31/12/2050	Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici. Sviluppo locale - Gruppo di Azione Locale ex artt. 32-34 Reg. UE 1303/2013	1,35%	NO	NO	NO	<b>MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE</b>  Motivazione: Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);  Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

- Vista la lettera inviata della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (SMAT) Prot.n. 72303 del 17/11/2020, con la quale la società comunica di essere esclusa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto;

- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell' "Allegato A" alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Vista la Relazione sull'attuazione del piano straordinario sulle società partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., come risultante nell' "Allegato B" alla presente deliberazione, dal quale non risulta che debbano essere effettuate alienazioni;
- Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, Codice Civile, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
  - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
  - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole,

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto e approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute da questa Amministrazione alla data del 31 dicembre 2019, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/09/2017 (revisione straordinaria) accertandole come da allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parti integranti e sostanziali e rappresentano aggiornamento del "Piano operative di razionalizzazione";
2. di dare atto che la società SMAT è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ed ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017;
3. di dare atto pertanto che, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, non sussistono partecipazioni da alienare;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
5. di demandare al Responsabile del Servizio interessato l'adozione dei successivi e conseguenti adempimenti.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Aldo QUERIO GIANETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIACHINO dr. Claudio

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del TUEL 267/00, e come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Digitale del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30 DIC 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIACHINO dr. Claudio

---

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, primo comma, del TUEL 267/00, così come modificato dall' art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 in ordine alla regolarità :

O TECNICA

O CONTABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIACHINO dr. Claudio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Paolo FENOGLIO

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art. 134 , comma 3, del TUEL 267/00, la presente deliberazione è diventata esecutiva in data \_\_\_\_\_ ( non soggetta a controllo ).

X Ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del TUEL 267/00 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.



IL SEGRETARIO COMUNALE

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Colleretto Castelnuovo, li 30 DIC 2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO